

Delibera C.d.A. n. 23 del 22 gennaio 2007

Regolamento per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro

Articolo 17 (Prova di funzionalità e collaudo dei dispositivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5)

Il collaudo dei dispositivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo tecnico ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato dal prescrittore.

A tal fine entro il termine di tre giorni lavorativi dalla consegna o dalla spedizione, il fornitore deve comunicare all'Unità Territoriale, che ha rilasciato la prescrizione, la data di consegna o di spedizione del dispositivo.

Ricevuta la comunicazione dall'avvenuta fornitura del dispositivo tecnico, l'Unità Territoriale deve provvedere a convocare l'infortunato affinché il collaudo avvenga entro i 20 giorni dalla fornitura.

Il dirigente medico dell'Unità Territoriale, che ha emesso la prescrizione, provvederà a verificare in fase di collaudo:

- la congruenza clinica del dispositivo tecnico, ove possibile;
- la funzionalità del dispositivo tecnico, ove la sua natura lo consenta;
- la corrispondenza del dispositivo tecnico all'autorizzazione (per quanto esternamente e visivamente rilevabile) anche sulla base della certificazione di cui all'art.13;

- la presenza della matricola, ove prevista, come richiesto dall'art. 16;

- la presenza delle istruzioni scritte di cui all'art. 13.

Il collaudo si deve intendere negativo qualora non sia soddisfatto uno dei requisiti sopra indicati.

L'eventuale collaudo negativo, da redigere in maniera dettagliata, deve essere notificato all'azienda fornitrice entro 5 giorni lavorativi, affinché questa provveda ad apportare le opportune variazioni o a fornire la documentazione mancante.

Il collaudo si deve, comunque, ritenere positivo nei confronti del fornitore nel caso in cui esso non venga effettuato dall'Unità Territoriale entro i 20 giorni previsti, anche a causa della mancata presentazione dell'assistito.

Qualora l'assistito non si presenti per il collaudo senza giustificato motivo, non verranno autorizzate, per il futuro, le riparazioni per mantenere in efficienza il dispositivo tecnico fornito.

Ai fini del successivo pagamento della fornitura, il medico prescrittore verificherà il rispetto dei termini di consegna di cui all'allegato 3.

Possono essere esclusi dalla procedura di collaudo:

- i dispositivi monouso;
- i dispositivi, le riparazioni e gli accessori di importo inferiore a € 200 per fornitura completa.

In occasione della visita per il collaudo deve essere, inoltre, sottoscritta una dichiarazione con la quale l'assistito si impegna a non alienare il dispositivo tecnico ricevuto.

Il collaudo dei dispositivi, erogati a soggetti non deambulanti, viene effettuato al domicilio dell'assistito ovvero presso l'Istituto di ricovero.